

proferire la sentenza venisse in cognizione d'una contravvenzione alle discipline del Regolamento per il pilotaggio, incombe allora all' Ufficio o Consolato stesso l'assunzione del costituito preliminare e di più d'incamminare, e condurre a fine la regolare inquisizione, nel caso, che senza un tale provvedimento fosse impedita, o resa impossibile l'ulteriore procedura e l'emanazione della sentenza da parte dell'Autorità a ciò chiamata. A quest'Autorità verranno in ambidue i casi trasmessi gli atti precorsi per l'esercizio delle attribuzioni di suo ufficio.

§. 47.

Quando gli Uffici di porto entro la linea dell'Istituto dei Piloti od il Consolato generale austriaco in Ancona fossero per rilevare e constatare qualche mancanza d'un Pilota presente talmente grave, da rendere pericoloso dietro all'entità della medesima il permettere al suddetto l'esercizio del pilotaggio tanto se egli avesse a condurre un naviglio da quel porto in avanti, come pure se egli volesse colà assumersi di bel nuovo il pilotaggio d'un naviglio per un altro porto, allora gli stessi Uffici come pure il detto Consolato generale sono autorizzati, di sospendere il Pilota dalle sue funzioni, e se con tale sospensione si rendesse indispensabile un qualche altro provvisorio provvedimento relativamente al servizio del pilotaggio,